



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

Prot. 45584/S.C.G.F.

Avellino, 30 luglio 2020

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

F.L. n. 12/2020/UTGAV

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020. Istruzioni e disciplina dei riparti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dall'esecuzione degli adempimenti per le prossime consultazioni referendarie, regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020 sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse Amministrazioni interessate, secondo le loro specifiche competenze, come stabilito dalla legge 23 aprile 1976, n. 136 e dalle ulteriori disposizioni in materia.

I Comuni sono incaricati di numerosi adempimenti connessi al procedimento elettorale che rientrano nella competenza dello Stato e, in caso di consultazioni regionali, della Regione interessata, oltre allo svolgimento di quelli che le norme ripongono nella diretta responsabilità dell'Amministrazione comunale.

Conseguentemente, gli oneri connessi agli adempimenti di competenza statale e/o regionale ricadono a carico dello Stato o della Regione, che ne restano titolari e responsabili, di modo che le attività svolte dai Comuni avvengono sotto la supervisione e le direttive dagli stessi impartite, con i limiti e gli obblighi propri del mandato senza rappresentanza previsto dal codice civile, tra cui



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

quello del rispetto del limite di spesa massimo assegnato e dell'effettuazione, con diritto al rimborso nel suddetto limite, delle sole spese espressamente autorizzate.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire il regolare rimborso delle spese in questione si riportano di seguito le disposizioni, conseguenti alle analoghe direttive del Ministero dell'Interno, cui codesti enti dovranno rigorosamente attenersi per l'organizzazione tecnica delle prossime consultazioni popolari ed elettorali, chiedendo apposite ulteriori direttive, qualora dovessero rendersi necessarie spese diverse da quelle di seguito indicate e contenendo l'esborso complessivo a carico di Stato e Regione nei limiti di spesa all'uopo autorizzati.

§ 1 – Finanziamento spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate di competenza statale è stanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito finanziamento a favore del Ministero dell'Interno, che attribuirà le risorse direttamente ai Comuni sui rispettivi conti di tesoreria.

L'importo massimo delle spese ammissibili a rimborso per ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'Interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali.

Trattandosi di rimborso delle spese di mandato senza rappresentanza, **le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni** (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Appena questo Ufficio conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal Ministero, provvederà a comunicare alle SS.LL. l'importo massimo assegnato a ciascun Comune che costituirà il limite per il controllo sul rendiconto presentato da codesti Enti.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

Per la programmazione della spesa, l'importo di riferimento consigliato dal Ministero dell'Interno, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell'80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.

§ 2 - Competenze dovute ai Componenti delle Sezioni elettorali

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente al referendum popolare confermativo e alle elezioni regionali anche le elezioni comunali, l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, ha integrato la composizione degli uffici di sezione di uno scrutatore (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori).

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del prossimo 20 e 21 settembre 2020 sono i seguenti:

☐ Seggi ordinari

a) Referendum popolare confermativo abbinato a elezione regionale (2 schede)

- Presidenti € 163,00
- Scrutatori e Segretari € 126,00

b) Referendum popolare confermativo abbinato a elezione regionale e comunale (3 schede)

- Presidenti € 196,00
- Scrutatori e Segretari € 148,00

☐ Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti € 79,00
- Scrutatori e Segretari € 53,00

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli **presidenti di seggi**, il **trattamento di missione**, se dovuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio.

La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione grava:

- a) in caso di *abbinamento del referendum popolare confermativo con le sole elezioni regionali*, in ragione di metà a carico dello Stato e metà carico della Regione.
- b) in caso di *abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali e comunali* in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune.

Nel prospetto di riepilogo (allegato **modello C**) dovrà essere evidenziato, rispettivamente, l'onere a carico dello Stato, della Regione e, se presente, del Comune.

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Si ricorda che l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato **modello A**, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

§ 2.1 – Rimborso delle spese di missione dei Presidenti di Sezione.

Come innanzi precisato, la legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all'onorario fisso, compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), **l'indennità di trasferta** per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e **l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono state soppresse.**

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

§ 2.2 - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto dei Presidenti.

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo massimo a 4 stelle (1^a categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:

- a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
- b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1^a categoria).

§ 2.3 - Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre agli uffici competenti dell'amministrazione comunale.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I - Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

Le spese inerenti al viaggio di ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l'ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, della decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

§ 2.4 - Liquidazione degli onorari dei componenti dei seggi.

Gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all'allegato **modello A**, che per le colonne dall'1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.

Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

§ 2.5 - Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato **modello B**.

A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I - Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836 del 1973.

È appena il caso di evidenziare che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, la data di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 836 del 1973.

§ 2.6 - Riepiloghi delle competenze pagate

I pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato **modello C**, devono essere compresi nel rendiconto unico che codeste Amministrazioni comunali sono tenute a presentare a questa Prefettura-UTG, con la massima sollecitudine ed in ogni caso **non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni**, e cioè **entro il 20 gennaio 2021**, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione della consultazione stessa.

Si raccomanda aa codesti enti di attenersi nella maniera più scrupolosa alle suddette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica contabilità. L'invio di rendiconti parziali impedirebbe, infatti, di provvedere alle operazioni di rimborso.

Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso **modello C**, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e dalle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui innanzi. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli.

Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

§ 3 – Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, **inizia il 27 luglio 2020**, cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e **termina il 25 settembre 2020**, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il **limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona** fino ad un **massimo individuale di 60 ore mensili** e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo di precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nella determinazione autorizzativa



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascuno, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preme evidenziare che le determinazioni dei responsabili dei servizi devono essere adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di **quattro mesi dalla data delle consultazioni** (articolo 15, comma 3, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

La disciplina generale che regola l'istituto del lavoro straordinario è contenuta tuttora nell'articolo 14 del C.C.N.L. 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente dagli Enti Locali, successivamente integrate dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, atteso che il nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, non ha apportato modifiche a tale disciplina.

L'articolo 39 citato, come integrato dal predetto articolo 16, reca la particolare disciplina del lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamita naturali, disponendo che le prestazioni di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorrono ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Lo stesso articolo 14, al comma 2, prevede, infatti, che le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del sopracitato articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

A tal fine gli enti provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali effettuato dal personale in parola, le quali dovranno essere erogate in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 dello stesso contratto 31 marzo 1999, e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.

Per quanto attiene alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del soprarichiamato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

dall'articolo 10 comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità. Dovrà, naturalmente, tenersi conto degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dall'articolo 64 del citato C.C.N.L. F.L. del 21 maggio 2018.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali si fa presente che tale attività, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 16 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'articolo 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprendività del rapporto di lavoro del citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Non va mai dimenticato che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato D.L. n. 8/1993.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

§ 3.1 – Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale, in quanto rimborsata dal Ministero dell'Interno.

Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Quindi, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere, qualora se ne presenti l'esigenza, regolarmente autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune, è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso. In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze di servizio.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa presente che la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 55 del C.C.N.L. F.L. del 21 aprile 2018.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare può essere richiesta al predetto personale, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro e nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, calcolata con riferimento all'orario mensile, oppure, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'articolo 10, comma 2, lett. d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, maggiorata della percentuale pari al 15%. Qualora eccedano quelle fissate come limite massimo dal comma 2 sopraesposto, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

Al predetto personale a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è consentito, altresì, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 55, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'1° aprile 1999 e all'articolo 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.

§ 4 – Spese relative agli stampati o software sostitutivi, non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo**, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

Sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.

§ 5 – Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà del Comune, l'acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle cennate cabine rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 1.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie e al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

In ordine alla pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Si precisa che le pulizie in argomento possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal Comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

§ 6- Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

§ 7 – Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla citata legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, il Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

§ 8 – Spese postali.

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

- 1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;
- 4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;
- 5) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali le cui spese sono a carico dello Stato.

Relativamente al punto 3), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati.

§ 9 – Ulteriori spese.

Possono essere ammesse a rendicontazione, spese non indicate nella precedente elencazione, purché assunte dopo l'autorizzazione del Prefetto, in quanto ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese per l'eventuale alloggiamento delle Forze dell'Ordine, si precisa che le stesse non possono essere in alcun modo inserite nella rendicontazione delle spese per l'organizzazione tecnica delle consultazioni popolari od elettorali, in quanto non possono rientrare tra gli oneri finanziati con le risorse in parola e che per esse gli organismi interessati dovranno fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al quale dovranno essere indirizzate eventuali richieste.

Queste spese, di norma, fanno carico direttamente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza che se ne fa carico, acquistando direttamente le forniture ed i servizi di cui necessitano le Forze di Polizia, per cui alcuna incombenza è rimessa al riguardo agli enti locali ospitanti.

In ogni caso, anche se si dovesse rendere necessario il concorso dell'ente locale, questi dovrà conseguire l'espressa assicurazione da parte degli organismi interessati o da questa Prefettura-UTG, che la spesa sarà poi rimborsata dallo Stato.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 10 – Pagamenti in favore dei Comuni e prescrizioni per i pagamenti dei Comuni.

Come già evidenziato in precedenti occasioni, il pagamento dell'anticipo sui rimborsi spesa in favore di ciascun Comune sarà disposto direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente ed allo stesso comunicato.

Il pagamento dell'importo a saldo in favore di ciascun Comune sarà eseguito, come l'anticipo, direttamente dalla Direzione medesima sulla base dell'esito del controllo della rendicontazione presentata dagli enti a questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, che la stessa formalizzerà all'ente interessato e al citato Ministero dell'Interno.

Nell'adozione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, si rammenta che dovranno essere osservate le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee Guida ANAC, nonché le norme regolamentari eventualmente adottate dal Comune interessato.

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione di questo Ufficio fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

§ 11 – Presentazione dei rendiconti.

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo a questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo con la massima sollecitudine ed in ogni caso **non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni**, e cioè **entro il 20 gennaio 2021**, come espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

Si precisa che l'eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l'erogazione delle somme dovute a titolo di saldo.

Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

Il mancato invio della rendicontazione, nonostante i solleciti della Prefettura-UTG, vedrà il Ministero costretto ad adottare il provvedimento di recupero coattivo dell'importo erogato a titolo di acconto.

La trasmissione dovrà avvenire in modalità telematica a mezzo PEC all'indirizzo:
ammincontabile.prefav@pec.interno.it

I rendiconti sottoscritti dal Responsabile del Servizio Elettorale, da quello del Servizio Finanziario e dal Segretario comunale, dovranno essere corredati della seguente documentazione giustificativa:

- a) **copia degli atti di liquidazione delle spese** e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- b) **mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti.** A corredo dei conti consuntivi dei Comuni potranno essere prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagheranno lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione. Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;
- c) **fatture analitiche concernenti forniture e trasporti** vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- d) **copia dei contratti stipulati** per le varie forniture o prestazioni;
- e) **prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle** per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

- f) **eventuale ulteriore documentazione** che questo ufficio dovesse ritenere indispensabile per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate (ad esempio DURC, Dichiarazione di Tracciabilità dei pagamenti della P.A., Verifiche regolarità pagamento imposte, ecc.), qui non indicate e all'uopo comunicata agli enti interessati.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti a questa Prefettura-UTG, saranno sottoposti ad accurato esame controllo per accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dall'ammissibilità al rimborso le spese difformi.

Si ribadisce che, a seguito dell'evoluzione normativa in materia di dematerializzazione della documentazione amministrativa, introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, anche **l'invio dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata, ovvero con nota cartacea completa dei supporti informatici (CD-ROM o DVD) allegati.**

In conclusione, l'invio del rendiconto contabile dovrà avvenire alternativamente con una delle seguenti modalità:

- tramite servizio PEC all'indirizzo: ammincontabile.prefav@pec.interno.it entro le ore 23,59 del 20 gennaio 2021, come attestato da regolare ricevuta di avvenuta consegna entro la medesima data ed ora;
- tramite servizio di posta ordinaria, con esibizione di avvenuta spedizione entro la data del 20 gennaio 2021, attestata da regolare avviso di consegna al corriere con indicazione della data e orario, mediante plico contenente la lettera di trasmissione a firma dei sottoscrittori del documento contabile ed il/i supporto/i informatico/i contenenti la rendicontazione e relativa documentazione giustificativa.

In entrambi i casi, i citati funzionari attesteranno che la documentazione riprodotta informaticamente e inserita nel rendiconto è conforme all'originale agli atti dell'ente.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
Ufficio I – Ragioneria e Finanza Locale
Settore Finanza Locale

§ 12 – Disciplina dei riparti.

Nei giorni 20 e 21 settembre 2020, contemporaneamente al referendum popolare confermativo si svolgeranno anche le elezioni del consiglio regionale della Regione Campania, nonché le elezioni comunali di alcuni Comuni di questa provincia.

Per cui anche le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti organizzativi comuni, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, saranno proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i seguenti criteri:

- a) Abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali:
gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione;
- b) Abbinamento del referendum popolare confermativo con le elezioni regionali e comunali:
gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune.

Pertanto, i rendiconti dei Comuni saranno corredati anche da un **prospetto riepilogativo di riparto**, con l'indicazione della spesa a carico delle varie Amministrazioni interessate alle consultazioni.

Si pregano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle direttive del Ministero dell'Interno qui riepilogate, impartendo le necessarie istruzioni ai dipendenti uffici.

il dirigente il Servizio
Contabilità e Gestione Finanziaria
(Trocchia) *

P. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(D'Agostino) *

PT/adg

* originale firmato agli atti dell'ufficio.

MODELLO A

COMUNE di PROVINCIA di

REFERENDUM POPOLARE DEL 20 e 21 settembre 2020

ELEZIONE DEL CONSIGLIO.....

ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. ____

PARTE RISERVATA AL PRESIDENTE DI SEGGIO					PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE
N. d'ord.	Cognome, nome e indirizzo dei componenti	Qualifica (Presidente, segretario o scrutatore)	Partecipa- zione alle operazioni ²	Codice fiscale	Onorario fisso spettante
1	2	3	4	5	6
Totali					€
Si attesta che le suindicate persone hanno partecipato alle operazioni del seggio per tutta la durata delle stesse. , li Il Segretario del seggio Il Presidente del seggio 					 li Visto per la liquidazione Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)

MODELLO B

COMUNE di PROVINCIA di

REFERENDUM POPOLARE DEL 20 e 21 settembre 2020

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

TABELLA DEL RIMBORSO SPESE

Dovute al Sig. Codice fiscale

Residenza anagrafica: Comune di Località del seggio

Itinerario Percorso	Km.	SPESE DI VIAGGIO				TOTALE				
		IN FERROVIA		Via mare e altri mezzi di linea	Altre spese e rimborsi					
		Costo del biglietto	Vagone letto o cuccetta							
Da a										
Da a										
Da a										
	Totali	€	€	€	€	€				
RIMBORSO DELLE SPESE PER IL PERNOTTAMENTO DI CATEGORIA						€				
RIMBORSO SPESE PER N.PASTI						€				
TOTALE RIMBORSO SPESE						€				
Durata della missione										
Dal giorno al giorno										
Dal giorno al giorno										
Dal giorno al giorno										
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere partito per la missione il giorno.....										
e di essere rientrato in sede, a missione ultimata, il giorno.....										
....., lì										
(Firma del titolare della tabella)										
TRATTI COMPIUTI CON L'USO DI MEZZI PROPRI										
da.....a.....km.....		Km €		€						
(vedi certificato di distanza)		(pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)								
da.....a.....km.....		Km €		€						
(vedi certificato di distanza)		(pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina)								
TOTALE COMPENSI CHILOMETRICI				€						
						€				
Bollo del Comune Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)										

COMUNE di PROVINCIA di

REFERENDUM POPOLARE DEL 20 e 21 settembre 2020

ELEZIONE DEL CONSIGLIO

**RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONORARI E
RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL
SEGGIO N. _____**

1	2	3	4	5	6
ESTREMI DEL MANDATO		BENEFICIARI	OGGETTO DELLA SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI UNITI AL MANDATO	IMPORTO PAGATO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
NUMERO	DATA				
ONORARI					
				TOTALI	
RIMBORSO SPESE					
				TOTALI	
Ammontare della spesa per onorari (col. 6)					€
Ammontare del rimborso delle spese (col. 6)					€
TOTALE spesa pagata					€
..... Il		Bollo del Comune	Il Dirigente Addetto (o responsabile del Servizio)		